



COMUNE DI BAISO

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 25.02.2020 N. 6

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Competenze
- Articolo 3 – Responsabilità
- Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

TITOLO I – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 6 – Elenco dei cimiteri
- Articolo 7 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 8 – Smaltimento rifiuti
- Articolo 9 – Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 10 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 11 – Ammissione nei cimiteri del capoluogo e di frazione

CAPO II – PIANO CIMITERIALE

- Articolo 12 – Disposizioni generali
- Articolo 13 – Piano regolatore cimiteriale
- Articolo 14 – Registro delle sepolture
- Articolo 15 – Schedario dei defunti
- Articolo 16 – Servizio lampade votive

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 17 – Inumazione
- Articolo 18 – Cippo
- Articolo 19 – Tumulazione
- Articolo 20 – Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 21 – Esumazioni ordinarie
- Articolo 22 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 23 – Esumazione straordinaria
- Articolo 24 – Estumulazioni
- Articolo 25 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 26 – Raccolta di ossa
- Articolo 27 – Oggetti da recuperare
- Articolo 28 – Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 29 – Crematorio

Articolo 30 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 31 - Urne cinerarie

CAPO VI - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Articolo 32 – Dispersione delle ceneri

Articolo 33 – Affidamento e conservazione delle ceneri

CAPO VII - POLIZIA CIMITERIALE

Articolo 34 - Orario

Articolo 35 - Disciplina dell'ingresso

Articolo 36 - Divieti speciali

Articolo 37 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Articolo 38 – Riti funebri

Articolo 39 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Articolo 40 – Fiori e piante ornamentali

Articolo 41 – Materiali ornamentali

CAPO VIII – FERETRI

Articolo 42 – Deposizione delle salme nel feretro

Articolo 43 – Verifica e chiusura feretri

Articolo 44 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 45 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IX – DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

Articolo 46 – Edicole, tombe interrato, cellette loculi

Articolo 47 – Caratteristiche costruttive e strutturali

Articolo 48 – Dimensioni

Articolo 49 – Sanzioni per irregolarità di costruzione

TITOLO II – TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – MODALITÀ DEI TRASPORTI

Articolo 50 – Norme generali per i trasporti

Articolo 51 – Modalità del trasporto e percorsi

Articolo 52 – Trasporti gratuiti e a pagamento

Articolo 53 – Orario dei trasporti

Articolo 54 – Riti religiosi

Articolo 55 – Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 56 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 57 – Trasporto per e da altri Comuni, per seppellimento o cremazione

Articolo 58 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 59 – Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 60 – Trasporto di ceneri e resti

Articolo 61 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO III – CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I – TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

Articolo 62 – Sepolture private

Articolo 63 – Durata delle concessioni

Articolo 64 – Modalità di concessione

Articolo 65 – Uso delle sepolture private

Articolo 66 – Manutenzione

Articolo 67 – Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 68 – Divisioni e subentri

Articolo 69 - Rinuncia e traslazione di concessioni cimiteriali

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 70 – Revoca

Articolo 71 – Decadenza

Articolo 72 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Articolo 73 - Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI ED IMPRESE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 74 – Accesso al cimitero

Articolo 75 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 76 - Responsabilità – Deposito cauzionale

Articolo 77 - Cantieri ed occupazione di area pubblica

Articolo 78 – Recinzione aree – Materiale di scavo

Articolo 79 – Introduzione e deposito di materiali

Articolo 80 – Orario di lavoro

Articolo 81 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Articolo 82 – Vigilanza

Articolo 83 – Inizio e fine lavori

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 84 - Funzioni – Licenza

Articolo 85 - Divieti

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 86 – Attività ispettiva

Articolo 87 – Sanzioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 88 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 89 – Mappa

Articolo 90 – Annotazioni di mappa

Articolo 91 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 92 – Schedario dei defunti

Articolo 93 – Scadenzario delle concessioni

NORME TRANSITORIE

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 94 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 95 – Responsabilità

Articolo 96 – Concessioni pregresse

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 ed al DPR 10 settembre 1990, n.285 e della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, nel testo coordinato con modifiche apportate dalla L.R. 27 luglio 2005 n. 14 e dalla L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o da un suo delegato.
2. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettati ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 113 bis del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente AUSL.

Art. 3 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzo e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme al consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone decedute in luoghi pubblici nel territorio del Comune;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune;
 - e) il trasporto funebre, la fornitura del feretro, l'inumazione in campo comune di salme non identificate, di parti di cadaveri e di feti;
 - f) il trasporto funebre, la fornitura del feretro, l'inumazione in campo comune di persone indigenti. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco. Per la definizione dello stato di indigenza del defunto o della sua appartenenza a famiglia bisognosa, il Sindaco assume informazioni circa le condizioni economiche del defunto e dei parenti tenuti a provvedere alle spese per le esequie. Il Sindaco può desumere dette informazioni anche presso eventuali istituti ospedalieri, case di cura o di riposo nel quale il defunto era ricoverato e verso qualsiasi altro soggetto privato o della Pubblica Amministrazione;
 - g) le esumazioni ordinarie di salme di persone indigenti;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - j) interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie, previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;
 - k) interventi a carattere eccezionale in caso di calamità, su ordinanza dell'Autorità Competente.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento delle tariffe stabilite con atto Deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono a disposizione del pubblico, nell'Ufficio comunale di cui al punto 1 del presente articolo:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico.

TITOLO I

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 6

ELENCO DEI CIMITERI

Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al RD 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune provvede ai servizi mortuari nei cimiteri posti nelle seguenti località:

- 1) Baiso capoluogo;
- 2) San Romano;
- 3) Visignolo;
- 4) Levizzano;
- 5) San Cassiano;
- 6) Debbia

Art. 7

DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri o la tumulazione di salme, resti e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazione di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, possono essere svolte da imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre ai sensi della L.R. 19/2004.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del PR 10 settembre 1990 n. 285.
6. In tutti i cimiteri di cui al precedente art. 6 sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) ossario comune.
7. Nel solo cimitero posto in località San Romano è presente un'area da destinarsi a cinerario comune.

Art. 8
SMALTIMENTO RIFIUTI

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno o all'esterno del cimitero e verranno, dagli addetti, posti nei contenitori usati per lo stoccaggio dei rifiuti urbani.
2. E' vietato il deposito nei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.
3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori, ecc., ai fini dello smaltimento, sono classificabili Speciali. La raccolta di detti rifiuti durante l'esumazione deve essere condotta con particolare cura e sotto controllo del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, ed essi dovranno essere considerati alla stregua dei Materiali Infetti Ospedalieri. Questi rifiuti, quindi, prima del loro confezionamento e successivo allontanamento, devono essere separati da tutte le parti di cadavere, dai pezzi di piombo e zinco, sottoposti immediatamente a disinfezione, immessi in apposito contenitore a perdere a doppio strato (sacchetto, sacchetto più cartone, ecc.) dotato di sistema di chiusura. Tali contenitori dovranno essere distinguibili per colore od altra caratteristica, da confezioni per altri tipi di rifiuti (doppio contenitore con diciture "rifiuti cimiteriali trattati"). Il trasporto al luogo di incenerimento dovrà essere effettuato con mezzi di trasporto autorizzati. Lo smaltimento dei rifiuti a matrice organica, fatta eccezione per qualsiasi parte del corpo umano, così confezionati, deve avvenire in un inceneritore appositamente autorizzato. Per situazioni eccezionali (cimiteri di frazione di modestissime capacità), è consentito il reinterro dei rifiuti organici di cui sopra in un'area appositamente individuata dal Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. Tale area dovrà essere individuata all'interno del cimitero e non deve interferire con le zone destinate alle inumazioni, oppure si potranno allestire aree dotate di cassone scarrabile ermeticamente chiuso, dove collocare provvisoriamente i contenitori dei rifiuti cimiteriali infetti con apposita dicitura "contiene rifiuti cimiteriali infetti" in attesa di essere trasportati all'inceneritore entro le 48 (quarantotto) ore successive. Essi dovranno essere considerati alla stregua dei rifiuti di catasto L0030 o L0999 e seguire le norme per l'aggiornamento catasto (registrazione e denuncia annuale) ai sensi della legge.
4. I rifiuti di zinco e di piombo recuperati dalle operazioni di estumulazione devono essere conferiti al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettanti. Anche questi rifiuti dovranno essere immediatamente asportati e trasportati ai centri di recupero; in caso contrario, e qualora debba avvenire uno stoccaggio provvisorio in area cimiteriale, anche per questi rifiuti si deve prevedere un'area attrezzata con un contenitore apposito, posto nel locale dove stoccare i rifiuti metallici raccolti dopo disinfezione e confezionati in sacchi di plastica. La detenzione temporanea di questa tipologia di rifiuto non dovrebbe comunque protrarsi oltre i 15 (quindici) giorni.
5. I resti umani di esumazione o estumulazione devono essere opportunamente raccolti e destinati esclusivamente agli ossari comuni, agli ossari privati o alla cremazione.

Art. 9
REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei

resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti e per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, saranno a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.
4. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti dalla legge, la duplice cassa, di legno e zinco.
5. In via eccezionale, la Giunta Comunale può individuare altri reparti speciali istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o per situazioni eccezionali, o appartenenti a categorie individuate dalla Giunta Comunale stessa.

Art. 10

AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di:
 - a) persone decedute nel territorio del Comune
 - b) persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso la propria residenza al momento della morte.
2. E' concessa altresì sepoltura alle salme di persone che, pur non avendo i requisiti di cui al punto 1 del presente articolo, siano coniugi o parenti di primo grado in linea retta di residenti già sepolti nei cimiteri del Comune di Baiso.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone in possesso di concessione in corso di validità di sepoltura privata, individuale o di famiglia, ed i resti mortali delle ceneri delle persona sopra indicate. Sono altresì ricevute le salme di persone già residenti e che non avevano più la residenza nel Comune di Baiso, per essere state ospitate in Case di Riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 9, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti e gli eredi, nell'ordine.

Art. 11

AMMISSIONE NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DI FRAZIONE

Nel cimitero del Capoluogo e delle frazioni sono accolte le salme delle persone che avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Capoluogo o nelle frazioni. Solo in caso di non capienza del cimitero del Capoluogo o delle frazioni possono essere utilizzati rispettivamente quello del Capoluogo, per i residenti delle frazioni e quelli delle frazioni, per i residenti del Capoluogo, compatibilmente con la disponibilità delle aree.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 12

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 (dieci) anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10 settembre 1990 b. 285 e dal successivo art. 13.

Art. 13

PIANO CIMITERIALE

1. Entro 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma del presente articolo è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'AUSL.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione, di tumulazione e di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni in essere;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comuni;
 - b) eventuali reparti speciali di cui al precedente art. 9;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private e tumulazione individuale, per famiglie o

- collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (biloculi, edicole);
 - f) cellette ossario;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previsti in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
 6. Il cinerario comune dovrà avere dimensioni in superficie e profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 7. Il piano cimiteriale individua altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le relative dimensioni e caratteristiche.
 8. Nelle more dell'adozione del piano cimiteriale, le suddette dimensioni e caratteristiche saranno regolate all'atto dell'approvazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e/o restauro dei manufatti dei privati.
 9. Almeno ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni di tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 14 REGISTRO DELLE SEPOLTURE

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di Baiso è tenuto un registro delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il registro ed in suoi estratti sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune di Baiso.
3. Nel registro viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione di diritti relativi alle sepolture ed ogni operazione cimiteriale.
4. Il registro deve contenere le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto;
 - generalità del concessionario;
 - estremi del titolo costitutivo il seppellimento o la tumulazione;
 - data e numero di protocollo cui si riferisce la concessione;
 - natura e durata della concessione;
 - operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 15 SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. E' istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale e tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 10, terrà annotati e suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

ART. 16
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

1. Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali è eventualmente gestito dal Comune attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge.
2. Gli allacciamenti verranno richiesti alla ditta concessionaria e saranno dalla stessa eseguiti previo pagamento del contributo di allacciamento.
3. All'ingresso dei cimiteri saranno affissi gli avvisi con indicazioni del recapito della ditta concessionaria.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 17
INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 (dieci) anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 18
CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Su ogni cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome, cognome e data di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in aggiunta al cippo, di un copritomba avente le caratteristiche di cui al titolo IV.
4. L'installazione delle lapidi o dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede, con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 65 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 19
TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruiti dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, le spoglie

mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 20 DEPOSITO PROVVISORIO

1. L'Amministrazione ha facoltà di riservare, in ciascun cimitero, un certo numero di loculi da utilizzare per il deposito provvisorio dei feretri. L'individuazione avviene ad opera del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli predetti loculi previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
3. La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per coloro che stanno costruendo una tomba di famiglia nello stesso cimitero, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculi, in attesa della loro costruzione da parte del Comune. In tal caso la concessione non prevede il pagamento del canone.
 - d) per le salme la cui collocazione è oggetto di contenzioso fra più parenti, debitamente comunicato al Comune.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 (diciotto) mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 (trentasei) mesi.
5. Il canone per il deposito provvisorio è fissato da apposita tariffa approvata dal Comune. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione e ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, in Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe e loculi definitivi o cremata.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
8. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale deve essere conservato presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e cioè di n. 10 (dieci) anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato di ulteriori cinque anni. In tale periodo è consentito, al fine di accelerare la mineralizzazione della salma, l'uso di sabbia o di altri additivi autorizzati dalla competente Unità Sanitaria Locale.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con propria determinazione.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se una salma è o meno mineralizzata al momento dell'esumazione.

Art. 22

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune, dando avviso ai parenti del defunto nelle forme ritenute più idonee, registrandole, avvalendosi anche, eventualmente, di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e tabulati e l'affissione di avvisi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo del Comune con sufficiente anticipo.

Art. 23

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento del feretro in altra sepoltura in altro cimitero o per la cremazione, qualora il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
3. L'esumazione straordinaria per trasferimento in altra sepoltura è subordinata al parere favorevole del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e del medico legale, e non può essere effettuata in tutti i casi in cui l'operazione comporti la manomissione o il

danneggiamento della salma.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL, Coordinatore o Direttore Sanitario dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 24 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, oppure in caso di traslazione della salma in altra sepoltura, ad eccezione delle salme destinate alla cremazione, per le quali l'estumulazione è sempre consentita. Se non è reperibile l'atto della concessione, l'estumulazione può avvenire dopo 35 (trentacinque) dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo non sia inferiore al termine di scadenza della concessione;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto in ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e possibilmente per tutto l'anno successivo.
5. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale o gli ordini di servizio, ovvero dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre, sotto la vigilanza di personale comunale.
6. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comunale.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi, con ordinanza del Sindaco, ogni 5 (cinque) anni.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia

Mortuaria con propria determinazione.

Art. 25

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono gratuite solo nei casi indicati al precedente art. 4, lettera f.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietti o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte a pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1965 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 26

RACCOLTA DI OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. E' consentita la collocazione nel loculo di un familiare di una sola cassetina contenente i resti mortali di altro familiare, individuato ai sensi del successivo art. 65.
3. E' inoltre consentita la cremazione, a cura dei parenti.

Art. 27

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale, in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato agli interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 28

DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, monumentalmente, di averne titolo entro 30 (trenta) giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in

opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il riutilizzo di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura sono, a richiesta, restituiti alla famiglia.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 29 CREMATORIO

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla stessa, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 30 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione è disciplinata dall'art. 79, 1° comma del DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed è rilasciata, a richiesta dei familiari o di Società di Cremazione legalmente riconosciute, in presenza delle condizioni ivi indicate. Nel caso in cui si accerti che, per cause fisiche o psichiche, il familiare non è in grado di autorizzare la cremazione, è consentito ricevere la richiesta di altro familiare di grado immediatamente successivo, in grado di presentarla. In caso di pluralità di familiari, è necessario il loro consenso unanime.

Art. 31 URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata dall'operatore cimiteriale.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le urne cinerarie devono avere una capienza minima di tre litri. In caso contrario, qualora l'utente non provveda, il personale del crematorio provvedere alla sostituzione dell'urna con altra di idonea capienza.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, per l'inumazione o la tumulazione in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in cellette appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del DPR 10 settembre 1990 n. 285, costruite in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso delle cellette.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, e salve le ipotesi di cui agli artt. 32 e 33, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 32

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla L.R. n. 19/2004 ed è autorizzata nel rispetto della volontà propria del defunto, espressa nelle forme ammesse dalla legge e dalle direttive della Regione Emilia-Romagna in materia.
2. Qualora tuttavia il defunto non lasciasse coniuge o parenti di primo grado in grado di attestare la propria volontà, questa potrà essere documentata con dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.
3. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri, né la divisione delle stesse in più parti.
4. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, così come definiti dal Codice della Strada e deve essere eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione, da presentare all'Ufficio di Polizia Mortuaria, deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, capace di agire secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
6. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Nel caso invece di manifestazione di volontà espressa dal defunto in forma verbale, si applica quanto disposto al precedente comma 1. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 (novanta) giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
8. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata, rispettivamente, dal coniuge e dai figli. In mancanza di coniuge e di figli, da altri familiari aventi diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione cui era iscritto il defunto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 33

AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. L'affidamento di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o dalla volontà espressa verbalmente in vita dallo stesso e documentata nella forma di dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge o, in mancanza di questi, da tutti i congiunti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi

nell'individuazione dell'affidatario unico. Qualora il defunto non lasciasse coniuge o parenti di primo grado in grado di attestare la propria volontà, questa potrà essere documentata con dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.

2. Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni, secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero finché sulla destinazione non intervenga tra le parti sentenza passata in giudicato.
5. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, presentano all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune ove l'urna viene stabilmente conservata, la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) dati anagrafici e residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria, della sua custodia e del luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
 - e) la persona a cui è consentito il ritiro dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidato a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
7. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata. L'urna non può essere affidata, neanche temporaneamente, a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.
8. L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve, con sollecitudine, comunicare la variazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e, qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso dall'affidatario, prima di trasferire le ceneri, dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido, nonché per il trasporto dell'urna. La variazione di residenza nell'ambito dello stesso Comune non comporta necessità di segnalazione da parte dell'affidatario del nuovo luogo di conservazione dell'urna, che si presume così venga corrispondentemente variato.
9. Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione della stesa all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa in vigore.
10. Il Comune, mediante la Polizia Locale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri, nel luogo indicato dall'affidatario.

11. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta.
12. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, tenuto dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, anche con l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:
 - a) per affidamenti di urne, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura, della data di recesso e di quella di sepoltura;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERIALE

Art. 34 ORARIO

I cimiteri sono aperti al pubblico. Il Sindaco può fissare un orario di accesso limitato.

Art. 35 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione delle persone non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 36 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve

- sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), svolgere in qualsiasi forma attività pubblicitaria, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria e fatte salve le richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria;
 - m) svolgere qualsiasi attività commerciale e di promozione al pubblico di servizi funebri.
2. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 37

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale in servizio presso i cimiteri è tenuto altresì alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e di servizio ed all'utilizzo dei dispositivi in materia di prevenzione degli infortuni e dei danni a terzi.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti

disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 38 RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, nel rispetto delle forme prescritte dalle diverse culture e confessioni religiose dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di Servizi di Polizia Mortuaria, che a sua volta informerà il Comando di Polizia Locale, competente per territorio.

Art. 39 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.
2. Nel caso in cui detti ornamenti invadano o rechino pregiudizio ad altre sepolture, il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà alla loro rimozione.
3. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
5. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 40 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.
3. E' vietato piantare piante di alto e medio fusto all'interno o intorno alle sepolture private e comuni, ad eccezione delle specie autorizzate dal servizio comunale competente per il verde pubblico. In caso contrario saranno rimosse dal personale comunale senza alcun preavviso.

Art. 41
MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o per cui la manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o comunque costituenti fonte di pericolo.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma del seguente articolo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 28, in quanto applicabili.

CAPO VIII

FERETRI

Art. 42
DEPOSIZIONE DELLE SALME NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla legge.
2. Effettuato l'accertamento della morte, secondo le vigenti disposizioni di legge, la salma dovrà essere predisposta per la sepoltura, secondo le norme degli articoli seguenti.
3. In ciascun feretro non si può rinchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un unico feretro.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
5. Se la morte è dovuta per malattia infettiva-diffusiva compresa tra quelle nell'elenco pubblicate dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se la salma risulta portatrice di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 43
VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato e la responsabilità delle imprese di onoranze funebri autorizzate al trasporto della salma.
2. Chi procede alla chiusura del feretro deve redigere apposito verbale di verifica ed attestazione dell'identità del defunto, dell'apposizione dei sigilli e dell'osservanza delle norme sui trasporti, da consegnare all'Ufficio di Polizia Mortuaria entro 24 ore dall'operazione.

3. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione della salma.
5. La pubblica esposizione delle salme in feretro aperto è consentita fino a 48 ore dal decesso, salva contraria disposizione dell'Autorità Sanitaria.

Art. 44

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità nel tempo (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10 settembre 1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 75 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore a km 100:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25, a norma dell'art. 30 punto 5 del DPR 10 settembre 1990 n. 285;
 - d) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, laddove il trasporto di esegua entro i km 100 dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. Il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche previste dalla legge, ai fini del tipo di sepoltura cui né destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità

sanitaria locale competente per Comune di partenza. Se la salma proviene da distanza superiore a km 100, è obbligatorio l'uso del rivestimento esterno di zinco, ed all'interno del feretro di dispositivi di assorbimento dei liquidi, autorizzati dal Ministero della Salute.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con indicazione della ditta costruttrice.
6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione. E' consentito altresì l'utilizzo di ogni tipo di strumento innovativo per la sepoltura, debitamente autorizzato dal Ministero della Sanità.
7. Nel caso in cui il feretro non corrisponda alle esatte misure del luogo di tumulazione, il Sindaco, o suo delegato, potrà disporre con proprio provvedimento la sostituzione del feretro stesso a totale carico dei famigliari del defunto.

Articolo 45

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IX

DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

Art. 46

EDICOLE, TOMBE INTERRATE, CELLETTE LOCULI

1. Le sepolture private dovranno essere eseguite in conformità delle norme di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285.
2. Le dimensioni minime utili dei loculi dovranno essere di mt. 2,30 di lunghezza x 0,75 di larghezza e x 0,70 di altezza, salvo deroga motivata. Le solette di divisione dei loculi dovranno essere in cemento armato con uno spessore minimo di cm. 10. I loculi dovranno avere il piano inclinato verso l'interno e la chiusura del tumulo realizzata in mattoni pieni o in pietra naturale, sempre intonacati nella parte esterna.
3. Nelle tombe interrate l'ordine dei loculi consentiti sotto il piano campagna devono essere costruiti fino a n. 4 ordini con quota al manufatto finito, e compresa la soletta sottostante di altezza massima di m. 3,50.
4. Per le edicole in superficie possono essere costruiti fino a n. 4 ordini di loculi con una altezza massima di gronda di m. 3,30 al piano di campagna.
5. Le cellette ossario e cinerarie dovranno avere dimensioni minime di 0,30 x 0,30 x 0,70.
6. Le sepolture private dovranno comunque essere realizzate secondo gli schemi predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale e approvati con Deliberazione dei Giunta Comunali.

Art. 47

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STRUTTURALI

1. I loculi o tumuli possono essere posti a piani sovrapposti, realizzati con setti atti ad ottenere una separazione fra loro.
2. I muri nella parte interrata in cemento armato devono essere impermeabilizzati e a tenuta d'acqua, con uno spessore minimo di cm. 15, debitamente armati. Per spessori inferiori dovranno allegarsi ai progetti relazioni giustificative.
3. Nelle strutture fuori terra, i materiali di rivestimento non dovranno essere soggetti a facile deperimento. Le strutture delle edicole e tombe interrate dovranno essere costruite in cemento armato, lo spessore dei muri esterni dovrà essere di cm. 0,20 x 0,25, i setti di separazione dei loculi di cm 0,10. La lapide di chiusura delle cripte non dovrà essere inferiore a cm. 8 se di cemento ordinario, e di cm. 2 se di cemento vibrato.
4. La delimitazione delle singole aree intorno alla struttura dovrà essere realizzata con materiali dello stesso tipo e dimensioni indicati dall'Ufficio Tecnico nella sistemazione planimetrica dei campi e non superare la quota di cm. 8 dal piano di campagna.
5. L'accesso al sepolcro dovrà avvenire direttamente da un vialetto, esclusivamente sul lato indicato negli elaborati planimetrici. Il corridoio interno dovrà avere una larghezza di cm. 85, con zanche per appoggio di cm. 3. E' vietato l'utilizzo del corridoio interno quale spazio per la tumulazione.
6. In tutte le costruzioni sia interrate che in elevazione, dovranno essere previste le canalizzazioni per l'alimentazione della luce perpetua. Nelle costruzioni in elevazione l'acqua piovana della copertura dovrà essere convogliata al suolo con pluviali che dovranno allacciarsi alla rete di fognatura esistente e comunque scaricare l'acqua a terra, sul retro della tomba.
7. I piani d'appoggio devono avere inclinazione verso l'interno onde evitare la fuoriuscita del liquido.
8. La quota di pavimento delle edicole dovrà essere posta a quota pari massimo a cm. 10 rispetto alla quota del vialetto.
9. Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di 250 Kg/mq.
10. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
12. Le caratteristiche di impermeabilità potranno essere ottenute inserendo nelle malte additivi specifici durante i getti o eseguendo sulle strutture trattamenti con resine epossidiche.
13. E' consentito l'uso di altri materiali in alternativa a quelli proposti, purché siano assicurate le prescrizioni dell'art. 76 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
14. Per le murature entro terra delle tombe valgono le stesse norme delle edicole.
15. Nelle tombe interrate la lapide di testata non dovrà superare m. 1,10 di altezza rispetto a piano del marciapiede e il lapidone di chiusura cm. 45.
16. Per le opere scultoree di particolare pregio, la Commissione Edilizia potrà, su motivato parere, derogare alla norma.
17. La chiusura dei loculi deve essere realizzata al momento dell'occupazione dello stesso conformemente a quanto disposto dal comma 8 e 9 del citato art. 76 del DPR 10 settembre 1990, è concessa la chiusura temporanea dopo che è stata eseguita la verifica di agibilità.

Art. 48 DIMENSIONI

1. Le dimensioni delle aree destinate a tombe interrate e i dati relativi ai manufatti potranno essere realizzate su appezzamenti di terreno così configurati:

TIPO A/1: m. 2,70 x 2,30 = dimensione del lotto
max n. 4 posti salma consentiti
TIPO A/2: m. 2,70 x 3,20 = dimensione del lotto
max n. 8 posti salma consentiti
TIPO A/3: m. 2,70 x 2,30 = dimensione del lotto
max n. 2 posti salma consentiti
TIPO A/4: m. 2,70 x 1,25 = dimensione del lotto
max n. 1 posti salma consentiti

In allegato schemi di costruzione

2. E' ammessa l'utilizzazione delle aree di cui al precedente comma per l'inumazione, purché la lapide di copertura sia simile a quelle usate nei campi comuni e con il limite di tre salme per il tipo A, di due salme per il tipo B e di una salma per il tipo C.
3. Le dimensioni delle aree destinate alla costruzione di edicole funerarie potranno essere realizzate su appezzamenti di terreno così configurati:
TIPO D: m. 4,30 x 3,00 = dimensioni lotto
m. 3,50 x 3,00 = dimensione ingombro manufatto
max n. 8 posti salma consentiti
TIPO E: m. 3,00 x 3,00 = dimensioni lotto
m. 2,20 x 3,00 = dimensione ingombro manufatto
max n. 4 posti salma consentiti.

Art. 49

SANZIONI PER IRREGOLARITÀ DI COSTRUZIONE

1. Il titolare della concessione e l'impresa incaricata dei lavori sono responsabili in solido dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento in ordine alle costruzioni di tombe.
2. In tutti i casi in cui si accerti l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 44, o in violazione totale o parziale delle prescrizioni in essa contenute, e non sia possibile la modifica delle stesse, il Sindaco ordina, previa comunicazione con diffida al concessionario dell'area, la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 30 (trenta) giorni. In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine sopra indicato, il Comune provvede d'ufficio ed a spese dei responsabili.
3. Nel caso previsto nel comma precedente, la violazione comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale dell'immobile e comunque non inferiore ad Euro 300,00.

TITOLO II

TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

MODALITÀ DEI TRASPORTI

Art. 50

NORME GENERALI DEI TRASPORTI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'autorizzazione al trasporti fuori Comune è rilasciata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria ad eccezione di quanto segue:
 - a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7, comma 2 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, per i quali è competente l'unità sanitaria locale;
 - b) i trasporti di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso.
3. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni. Inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compreso, in località raggiungibili dopo 24 ore o, se negli altri mese, in località raggiungibili in 48 ore dal decesso, alla salma è da applicare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, salvo che la stessa sia stata imbalsamata.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e di ogni altro documento necessario, in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. E' in ogni caso vietato il trasporto di feretri aperti.
5. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto deve restare in consegna al vettore.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 51

MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSI

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporto funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Salva diversa autorizzazione del Sindaco è vietato, nell'ambito del Comune, il trasporto a spalle di feretri.
3. E' altresì vietato il trasporto di salme di neonati o bambini di età inferiore ad un anno, con mezzi diversi dal carro funebre.
4. Il trasporto, fatte salve le eccezioni e le limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
5. Con apposito ordinanza del Sindaco, successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno determinati i percorsi dei cortei funebri a passo d'uomo ammessi nel territorio comunale.
6. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
7. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico extraurbano, ai veicoli in servizio di urgenza per assistenza pubblica e per sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

8. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 52

TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;
- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, nei casi indicati dall'art. 4, c. 2 lett. f) del presente regolamento.

Art. 53

ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Con lo stesso provvedimento sono indicate le modalità integrative del presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. L'ufficio comunale di Polizia Mortuaria fissa, di norma, l'ora dei funerali, secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste, compatibilmente con l'ordinanza di cui al comma 1 del presente articolo. Fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 54

RITI RELIGIOSI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto, per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 55

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, e con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 10 settembre 1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. Il trasferimento di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc, ed i trasporti al cimitero dei nati morti, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma del presente articolo. I trasferimenti di feti e di resti anatomici dall'ospedale al cimitero, vengono eseguiti dal personale incaricato dall'Unità Sanitaria Locale.

Art. 56

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto della salma, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 57

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI, PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è sufficientemente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio, osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 58
TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con decreto, a seguito di domanda degli interessati, secondo le procedure stabilite nell'art. 102 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 59
TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con RD 1 luglio 1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

Art. 60
TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui all'art. 31 del presente regolamento

Art. 61
RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle autofunebri, ai sensi dell'art. 21 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, devono essere ubicate in località eventualmente individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della AUSL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

TITOLO III

CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

Art. 62

SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriali di cui all'art. 13, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (loculi doppi, archi a più posti, edicole, ecc.);
 - c) cellette ossario e nicchie cinerarie doppie.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazione ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è stipulata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, cui è affidata anche l'istruttoria dell'atto con scrittura privata, ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione, la sua identificazione e il numero di posti salma realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante, i concessionari/e;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione nel caso di sepolcro familiare;
 - l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta

corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 63

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'art. 31 sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
2. La durata è fissata in anni 35 (trentacinque) per ogni tipo di concessione (manufatti, aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, ossarietti, nicchie e mensole cinerarie individuali, loculi o sepolture private individuali) salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per una sola volta e per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipulazione dell'atto. Qualora, per inumazioni o tumulazioni da tempo esistenti, non fosse reperibile l'atto di concessione, la data di decorrenza della stessa è fatta coincidere con quella di entrata in vigore del presente regolamento.
5. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 40 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuta una somma pari ad 1/40 della tariffa in vigore al momento dell'istanza, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di prolungata durata.

Art. 64

MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata può concedersi:
 - a) in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - b) dei resti o ceneri per gli ossarietti;
 - c) delle ceneri per le nicchie e le urne;
 - d) a favore di quel richiedente, residente nel Comune, di età superiore a 60 (sessanta) anni, che dimostri di non vere parenti o affini fino al quarto grado, qualora il cimitero presenti la necessaria disponibilità.
 - e) a favore di quel richiedente che sia coniuge superstite o discendente, in linea retta e collaterale, fino al secondo grado, portatore di handicap, del defunto di cui alle lettere a), b) o c) del presente comma o di defunti già inumati nello stesso cimitero, qualora il cimitero presenti la necessaria disponibilità.
2. La concessione di manufatti ed aree ad uso di sepoltura privata, nei vari tipi di cui al comma 1 del presente articolo, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criteri di priorità:
 - a) l'aver tumulato in via provvisoria in altra sepoltura, la salma cui si riferisce la concessione;
 - b) la data di presentazione della domanda di concessione;
 - c) la residenza nel territorio nel quale il cimitero è situato.

3. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. In caso di nuovo ampliamento di un cimitero, la Giunta Comunale, in sede di approvazione del progetto definitivo delle opere, approva il bando di concessione dei loculi, cellette ed aree ai cittadini che contenga:
 - a) le tariffe di vendita, anche in deroga alle tariffe ordinarie, con la finalità della copertura integrale dei costi di realizzazione e manutenzione del nuovo ampliamento;
 - b) i criteri di concessione dei loculi, anche in deroga a quanto sopra disposto;
 - c) i termini di decorrenza delle concessioni e le modalità di stipula delle stesse.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il Comune può determinare la concessione, in assenza di salma, di una parte dei loculi a favore di:
 - a) cittadini nati e/o residenti nel Comune che abbiano compiuti i 60 (sessanta) anni d'età;
 - b) i coniugi o conviventi, i portatori di handicap discendenti in linea retta e collaterale, fino a secondo grado, dei cittadini di cui alla lettera a) del presente comma, che ne facciano richiesta unitamente al congiunto;
 - c) richiedenti di età superiore a 60 (sessanta) anni che, pur non essendo nati o residenti nel Comune, dimostrino di aver abitato o risieduto nel Comune per un periodo di almeno 10 anni e che in uno dei cimiteri comunali abbiano inumato o tumulato uno o più famigliari, individuati secondo i criteri di cui al successivo comma 6.L'assegnazione avviene secondo l'ordine cronologico delle domande e dietro il versamento, a titolo di acconto, dell'80% della tariffa di concessione.
6. Solo in caso di esaurimento dei loculi disponibili nel cimitero o in caso di estrema urgenza e necessità, valutata di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, il loculo oggetto della concessione di cui al comma 2 del presente articolo, qualora sia ancora disponibile, potrà essere occupato temporaneamente dalla salma di un familiare del concessionario, intendendosi per familiare: il coniuge, un parente in linea retta o collaterale fino al quarto grado, un affine fino al quarto grado, il/la convivente. La salma del familiare dovrà essere traslata in altro loculo, non appena ve ne sia la possibilità, anche a seguito di ampliamento del cimitero.
7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo a favore di residenti, e di non residenti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 4 – lett. a), b) e c), secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare, la residenza nel Comune e l'età del richiedente superiore a 60 (sessanta) anni.
8. Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione di cui al comma 4 non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione dell'acconto versato, senza interessi.

Art. 65

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed al rispettivo coniuge, dei suoi ascendenti e discendenti in linea retta entro il quarto grado, dei suoi collaterali entro il secondo grado, nonché degli affini entro il primo grado, ovvero delle persone regolarmente iscritta all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, da presentare all'Ufficio di Polizia

Mortuaria.

4. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati, di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata.
5. Il diritto d'uso della sepoltura individuale può essere trasferito al coniuge e parenti nei gradi di cui al primo comma, in caso di estumulazione o traslazione, fermo restando il termine di scadenza della concessione.
6. Fuori del caso previsto ai commi precedenti, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, da presentare all'Ufficio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
7. Se la sepoltura è in comunione "pro indiviso" fra varie persone, è richiesto il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta averne la rappresentanza nelle forme di legge. Dei consensi e dei nulla osta del Comune è presa nota nei registri cimiteriali. In nessun caso è permesso agli eredi del concessionario modificare le statuizioni contenute nell'atto dei concessione, salvo il caso in cui si provi l'impossibilità della tumulazione delle salme già indicate nell'atto.
8. L'eventuale esistenza di rapporto affettivi o condizioni di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 del fondatore del sepolcro, depositata presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari o aventi diritto della concessione.
9. Qualora il concessionario sia un Ente od una comunità, hanno diritto di sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessioni in uno dei modi sopraesposti.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Il concessionario può usare della concessione nei limiti del relativo atto e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.
13. Il concessionario può, all'atto della concessione, stabilire il vincolo di sepoltura di una o più salme nella stessa tomba o loculo, che sarà efficace nei confronti di tutti i successivi aventi diritto sulla tomba. Tale vincolo deve risultare da espressa disposizione scritta dello stipulante e si intende riferito all'integrale conservazione della salma nella stessa tomba o loculo. Di esso è preso nota nei registri cimiteriali.

Art. 66

MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali, sia sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere, in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune ed inserite in struttura a colombaio o in adiacenza, l'Ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente;
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti e competenze tecniche.

Art. 67

COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dal presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 (sei) mesi.

CAPO II

DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 68

DIVISIONI E SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, che deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
2. Nelle stesse forme e modalità di cui al comma precedente, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a dare comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria, entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, del nominativo di un rappresentante della concessione stessa, scelto di comune accordo tra gli eredi, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.
5. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
6. Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla

richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituti per curare la manutenzione della sepoltura.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 (quaranta) anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 69

RINUNCIA E TRASLAZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 35 anni, entro i primi 20 (venti) anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario il rimborso di una somma pari ad 1/40 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree su cui insistono manufatti già costruiti quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune stesso, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
5. La rinuncia comporta la retrocessione al Comune della sepoltura o dell'area, con la corresponsione di un rimborso di una somma pari ad 1/40 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata.
6. Il Comune ha facoltà di accettare la traslazione della concessione di sepoltura individuale da un manufatto ad un altro, anche in diverso cimitero, ferma restando la data di scadenza che rimane quella della prima concessione. La traslazione della concessione è ammessa solo a favore della salma del medesimo concessionario o di parenti nei gradi individuati dal presente regolamento. In caso di traslazione della concessione il beneficiario ha l'onere del trasferimento della salma, resti o ceneri entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell'atto.
7. Gli interessati dovranno presentare al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria domanda di rinuncia alla concessione in carta semplice, indicando la decorrenza della rinuncia. Alla domanda dovrà altresì essere allegato l'atto di concessione. Dell'accettazione della rinuncia verrà data comunicazione agli interessati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.
8. La rinuncia alla concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 70 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'ordinaria concessione o per la durata di 99 (novantanove) anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 (sessanta) giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 71 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 34 comma 12;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 36, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.

Art. 72
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione della salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 73
ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, senza che entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI ED IMPRESE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 74
ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni di sepolture private, di modifiche, restauri, ampliamenti di sepolture esistenti, riparazioni, manutenzione straordinaria, che non siano riservate al Comune, gli aventi titolo debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta e richiedere la concessione al Comune.
2. Per opere inerenti iscrizioni, epigrafi, accessori, sistemazioni intorno al sepolcro e per l'abbattimento o posa di piante, siepi o similari su aree in concessione, gli aventi diritto devono richiedere al Comune autorizzazione all'intervento.
3. Per l'esecuzione delle nuove costruzione di tombe, gli imprenditori dovranno munirsi dell'autorizzazione all'inizio lavori rilasciata dall'Ufficio tecnico.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura complessa di monumenti, lapidi, croci ed altri elementi delle tombe, per l'installazione di lapidi e copritomba e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è richiesta la comunicazione per iscritto dell'inizio lavori all'Ufficio Tecnico.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o attività comunque censurabili. E' vietato altresì lo svolgimento, in qualsiasi forma, di attività pubblicitaria.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura ed alle prescrizioni del luogo.
7. Coloro che intendono avvalersi di mezzi meccanici devono farne esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione alla costruzione della tomba, indicando il mezzo e la portata. L'autorizzazione è limitata all'uso di mezzi con ruote gommate, di portata non superiore a 35 quintali, ed assicurati per danni di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, a norma delle leggi infortunistiche.

Art. 75

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico, su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. L'inizio dei lavori, sia di costruzione che di restauro, dovrà essere comunicato per iscritto. Analoga comunicazione dovrà essere data al momento dell'ultimazione dei lavori. Nella comunicazione di cui sopra dovrà essere documentata la stipulazione di apposita fornitura per l'energia elettrica del cantiere. E' facoltà del Comune sospendere i lavori in caso di mancata documentazione della fornitura.
2. Le domande per effettuare opere di cui all'art. 43 dovranno essere redatte in bollo su apposito modello da ritirare presso l'Ufficio Tecnico, compilato in ogni sua parte e corredato dai seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto di concessione del terreno;
 - b) due copie del progetto, contenente:
 1. planimetria in scala 1:2000 localizzante il cimitero con il numero di mappale e il foglio;
 2. planimetria del riquadro in scala 1:200 in cui sia evidenziato il lotto interessato, le dimensioni, l'ingombro del manufatto, situazione della zona circostante, allacciamento luce votiva, allacciamento acque bianche;
 3. pianta prospetti e sezioni in scala 1:50 con indicazioni di quote planimetriche e dimensioni e con evidenziati i materiali utilizzati e gli spessori degli stessi;
 4. relazione tecnica illustrativa contenente: disegni dei prospetti dell'opera, con indicazioni chiare dei materiali impiegati, calcolo della struttura e dichiarazione asseverata di conformità alle norme del DPR 10 settembre 1990 n. 285, disegni delle opere scultoree e di quelle della copertura, nonché dei pluviali, eventuali fotografie delle tombe adiacenti e della zona di costruzione.
 5. richiesta di occupazione di area pubblica per l'esecuzione dei lavori e di autorizzazione all'accesso al cimitero con eventuali mezzi meccanici;
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. In caso di concessione di aree per sepolture a sistema di inumazione, il concessionario dovrà obbligatoriamente presentare un disegno indicante la delimitazione dell'area, che verrà autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Tecnico.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, lapidi, ricordi e simili.
11. E' vietato installare nei loculi lapidi doppie, quando la spallatura da ricoprirsi con lastra di marmo contenga condutture elettriche o di altro genere. E' vietato in ogni caso installare lapidi che coprono più di due loculi.

Art. 76

RESPONSABILITÀ – DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari di sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento, da parte dell'impresa incaricata dei lavori, di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai danni causati da comportamenti negligenti dell'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 77

CANTIERI ED OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di impiantare cantieri e depositi materiali.
2. E' consentito, durante le lavorazioni, la sola presenza del fabbisogno di materiali d'uso immediato.
3. I cantieri e i depositi dovranno essere collocati nell'area esterna, all'uopo identificata dall'Ufficio Tecnico, a seguito della richiesta di occupazione di spazio pubblico e previo pagamento della relativa tassa.
4. I cantieri esterni e le zone d'intervento entro l'area cimiteriale dovranno essere mantenuti in ordine.
5. Durante i lavori non si potrà creare intralci o arrecare danni ai manufatti privati o comunali.
6. E' fatto divieto di creare depositi, anche temporanei, sulle aree delle tombe. I materiali di scavo e demolizione dovranno essere immediatamente allontanati.

Art. 78
RECINZIONE AREE – MATERIALE DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 79
INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce od altri materiali.

Art. 80
ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato in misura corrispondente all'orario di apertura dei cimiteri.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 81
SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato e seguendo le istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 82
VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, o un suo delegato, vigila e controlla che

l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni, anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 83 INIZIO E FINE LAVORI

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio della concessione dovranno essere iniziati i lavori e questi saranno comunicato all'Ufficio Tecnico per iscritto.
2. Entro 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione del terreno, all'Ufficio Tecnico, dovrà essere comunicata la fine lavori unitamente alla richiesta di agibilità che dovrà essere accompagnata da certificazione di conformità dell'opera al progetto approvato e alle norme di cui all'art. 76 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO II

IMPRESA ONORANZE FUNEBRI

Art. 84 FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei familiari, possono:
 - a) svolgere le incombenze burocratiche non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri, accessori ed ogni altro tipo di oggetto o servizio relativo al funerale;
 - c) effettuare tutte le operazioni ed i trattamenti sulla salma inerenti le onoranze funebri;
 - d) effettuare il trasporto di salme all'interno del Comune o da altri Comuni;
 - e) effettuare le inumazioni e le tumulazioni in occasione dei funerali;
 - f) effettuare le traslazioni ed estumulazioni necessarie in occasione dei funerali o a richiesta della clientela.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
3. Le imprese di onoranze funebri possono effettuare, in nome e per conto dei propri clienti, i versamenti di somme dovute al Comune per l'acquisto di loculi c/o cellette o per trasporti funebri entro e non oltre giorni 3 (tre) dell'emissione della fattura. E' facoltà del Comune escludere l'impresa dal versamento delle somme, in caso di inosservanza del termine previsto dal presente regolamento.

Art. 85
DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno verso i cittadini, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione, all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di contattare cittadini o svolgere azioni comunque riconducibili ad attività commerciali, nelle aree dei cimiteri;
 - d) di svolgere attività di interferenza sul lavoro di altre imprese funebri;
 - e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 86
ATTIVITÀ ISPETTIVA

1. Per quanto non espressamente demandato all'A.U.S.L., i controlli sul rispetto delle norme che disciplinano l'attività funebre sono effettuati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. I controlli sono svolti mediante ispezioni nelle sedi delle imprese o in occasione dei funerali e delle operazioni connesse, senza pregiudizio per il corretto svolgimento dei servizi. Il personale addetto al controllo ha facoltà:
 - a) di verificare le generalità del personale utilizzato;
 - b) di richiedere l'esibizione di documentazione;
 - c) di richiedere informazioni presso soggetti terzi o presso la clientela dell'impresa, purché attinenti il controllo in corso.Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19 del 2004, non possono rifiutare di ottemperare a quanto richiesto in sede di ispezione, pena l'applicazione di sanzione pecuniaria di E. 1.000,00.
3. Dell'ispezione, delle dichiarazioni delle parti e dei documenti allegati, viene redatto verbale sottoscritto dall'incaricato del controllo e dal rappresentate legale dell'impresa.

Art. 87
SANZIONI

1. Le sanzioni conseguenti all'accertamento della violazione di norme, sono comminate con proprio atto dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o da un proprio incaricato, previa contestazione della violazione al rappresentante legale dell'impresa. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. E' disposta la sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni della L.R. 19 del 2004 e del presente regolamento, nelle seguenti ipotesi ed importi:

- a) da euro 250,00 ad euro 2.000,00, in caso di violazione degli artt. 36, lett. h, j, k, 46, 51, 56, e di inumazione non conforme alle norme di legge o non correttamente allineata all'interno del campo inumatorio;
 - b) da euro 2.000 ad euro 6.000, in caso di violazione degli artt. 36, lett. m, 44), 45, 85 ultimo comma e delle disposizioni della L.R. 19 del 2004;
 - c) da euro 4.000,00 ad euro 9.300,00 in caso di violazione dell'art. 86 e di particolare gravità della violazione delle disposizioni previste dalla legge o dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento della sanzione in forma ridotta nella misura del doppio del minimo previsto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Qualora il pagamento non fosse effettuato nel termine, saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 17 e seguenti della legge n. 389/81.
 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre può essere temporaneamente revocata per le imprese che perdano i requisiti previsti dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 per il possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Qualora il possesso dei requisiti non sia ristabilito entro 90 (novanta) giorni, la revoca dell'autorizzazione diviene definitiva.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 88

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà predisporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alle comunità.

Art. 89

MAPPA

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 90
ANNOTAZIONI DI MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazioni cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 91
REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 92
SCHEMARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro, terrà annotati, in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 93
SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

NORME TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 94

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme di regolamento precedente può, nel termine di 1 (un) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. I familiari dei defunti che occupano una sepoltura privata illegittimamente devono, nel termine di 1 (un) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedere all'acquisto di apposita sepoltura ed attivare, a proprie spese, il trasferimento della salma.
5. Nel caso in cui, alla scadenza del termine di cui sopra, non fossero disponibili sepolture per il trasferimento, lo stesso termine può esser prorogato fino alla effettiva disponibilità.
6. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 (due) anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Salvo quanto previsto ai presenti commi, il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 95

RESPONSABILITÀ

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) , od una concessione (aree, loculi, ecc.), o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, momenti, ecc. o presenta comunque un'istanza agli Uffici di Polizia Mortuaria s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione si intende e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, che definisca la controversia.

Art. 96

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Per quanto riguarda le tombe realizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è consentita la sepoltura di salme, anche se i manufatti non rispettano la

normativa di cui all'art. 76 DPR 10 settembre 1990 n. 285. Nel caso in cui si voglia procedere alla sistemazione e/o ristrutturazione di manufatti e tombe di famiglia, dovranno essere rispettata le normative previste nel presente regolamento.

2. Dato atto di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, si specifica, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.